

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE TERRE ESTENSI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/06/2020

Art.1- Funzioni di polizia locale

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale di cui è titolare la l'Associazione intercomunale Terre Estensi, nelle materie proprie, attribuite o delegate. Lo stato giuridico del personale appartenente al Corpo di Polizia locale e le relative attribuzioni sono disciplinate dalla normativa vigente.

2. Le funzioni svolte dal Corpo di Polizia Locale Terre Estensi, per brevità di seguito denominato Corpo, sono costituite dall'insieme delle attività di prevenzione, contrasto e repressione dei comportamenti previsti e puniti dall'ordinamento vigente, e in particolare ai sensi dell'art. 13 bis L.R. 24/2003 da:

a) attività di polizia amministrativa locale e di polizia giudiziaria finalizzate prioritariamente alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale;

b) attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale;

c) attività di polizia amministrativa commerciale finalizzata prioritariamente alla tutela del consumatore, anche in relazione alle dipendenze patologiche, e della libertà di impresa e al contrasto del fenomeno dell'abusivismo e della contraffazione commerciale;

d) attività di polizia amministrativa edilizia finalizzata prioritariamente alla tutela della qualità urbana e rurale;

e) attività di controllo relativa ai tributi secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti finalizzata prioritariamente al contrasto all'evasione con particolare riferimento a quella fiscale e contributiva;

f) attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;

g) attività ausiliarie di pubblica sicurezza.

Art.2 – Organizzazione

1. Il Corpo di Polizia Locale, costituito da personale proveniente dai Comuni aderenti all'Associazione, è organizzato secondo principi gerarchici. Ciascun appartenente risponde al Comandante. Al personale dei Comuni associati non dipendenti del Comune di Ferrara ai fini organizzativi è consentito timbrare l'entrata e la fine del servizio presso i Comuni di assegnazione.

2. La determinazione del numero di addetti appartenenti al Corpo viene definita secondo criteri di funzionalità, economicità e semplificazione.

3. L'organico comprende:

- Comandante
- Addetti al coordinamento e controllo
- Agenti

4. Al Corpo è assegnato altresì il personale O.C.M. - Operatore Comunale di Mobilità. Può, inoltre, essere assegnato al Corpo personale amministrativo per l'espletamento delle funzioni di supporto consentite. Il personale indicato nel presente comma soggiace al Regolamento del Corpo, fatta eccezione per le disposizioni incompatibili con il loro inquadramento professionale.

5. I ruoli e i simboli distintivi di grado degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono articolati in base alle previsioni della vigente normativa regionale. L'ordine di subordinazione gerarchica è stabilito in base al grado ricoperto. In particolare:

a) A parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso; a parità di anzianità di servizio nel grado, dall'anzianità anagrafica. A questo fine vengono considerati anche i periodi di servizio svolti a tempo determinato.

b) Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono immediatamente comunicarlo, dichiarandone le ragioni. Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione. Non devono comunque essere eseguite le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici, quando gli atti che ne conseguirebbero sono vietati dalla legge penale.

c) Ogni appartenente al Corpo può rivolgersi agli organi superiori, interni ed esterni all'Ente di appartenenza, nel rispetto della via gerarchica.

d) Ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

e) I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

6. Il Comandante provvede a valutare i dipendenti dei Comuni aderenti all'Associazione ai fini della erogazione della produttività.

Art. 3 - Dipendenza del Corpo di Polizia Locale

1. Il Presidente del Consiglio dei Sindaci o il suo delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale di cui all'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, impartiscono le direttive e vigilano sull'espletamento del servizio svolto dal Corpo.

2. Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al Corpo opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.

3. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza al Corpo, messo a disposizione dal Presidente del Consiglio dei Sindaci, ai sensi delle intese di cui all'art. 3 della legge n. 65 del 1986, dipende operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali ulteriori accordi fra detta Autorità ed il Presidente del Consiglio dei Sindaci, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 24 del 2003.

Art. 4 – Comandante

1. La funzione di Comandante del Corpo può essere attribuita solo a persone di comprovata esperienza con riferimento ai compiti affidati ed alla complessità socioeconomica dell'Associazione intercomunale Terre Estensi. Il Comandante riveste la qualifica di Dirigente.

2. Il Comandante è designato dal Comune di Ferrara, in quanto Comune capofila dell'Associazione intercomunale Terre Estensi, ed è allocato nella qualifica apicale dell'Ente.

3. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo. E' inoltre responsabile

dell'attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di pubblica sicurezza ed il Sindaco, nonché del corretto esercizio delle attività di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale n. 24 del 2003.

4. Assicura il coordinamento delle attività svolte in collaborazione con altri Enti pubblici o con soggetti privati.

Art. 5 - Vice Comandante

1. Le funzioni di Vice Comandante vengono svolte da un Addetto al coordinamento e controllo nominato con apposito provvedimento del Comandante.

2. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. Esegue, inoltre, tutti gli incarichi affidati dal Comandante.

Art. 6 - Rapporti esterni

1. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante o da un suo delegato. Ogni altro appartenente al Corpo deve informare preventivamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.

2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione e il Corpo.

Art. 7 – Doveri generali del personale

1. Tutto il personale è tenuto a:

a) rispettare ogni obbligo formativo previsto dalla legge e connesso al ruolo, partecipando altresì ad ogni aggiornamento e specializzazione offerta;

b) adempiere ai doveri d'ufficio e a quelli previsti da leggi e regolamenti, nell'ambito delle qualifiche ricoperte;

c) collaborare nell'ambito delle direttive del Comandante, in caso di calamità naturali o disastri, partecipando ai soccorsi e alle attività connesse;

d) scortare il Gonfalone, il Sindaco e gli organi istituzionali in occasione di manifestazioni o cerimonie;

e) riferire in merito alle attività di Polizia Giudiziaria svolte, di iniziativa o su delega, ai propri superiori;

f) rispetto del segreto d'ufficio;

g) divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo, compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato;

h) assicurarsi di aver preso cognizione degli ordini e delle disposizioni di servizio, prima di iniziare lo stesso.

2. Il personale è responsabile dell'uso dei materiali e dei mezzi strumentali assegnati ovvero in dotazione al Corpo per l'espletamento del servizio. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere prontamente segnalati per iscritto, specificando le circostanze del fatto.

3. In relazione ad eventuali introiti per le violazioni accertate, sono tenuti a versare tempestivamente gli eventuali importi secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

4. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a comportamenti di correttezza, lealtà e imparzialità nei confronti di superiori, colleghi, subalterni e pubblico.

5. Il personale del Corpo deve astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizi all'onore ed al prestigio dell'Amministrazione.

6. Durante il servizio il personale di polizia locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.

7. Quando opera in abito civile, ogni appartenente al Corpo – salvo motivata e diversa disposizione del Comandante - ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento ai cittadini ai quali si rivolge.

8. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi, anche fuori servizio.

9. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.

10. Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.

11. Al personale in uniforme è comunque vietato:

a) portare involti voluminosi;

b) consumare bevande alcoliche e superalcoliche;

c) utilizzare ombrelli, salvo non sia necessario per motivi di servizio;

d) sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con i doveri del servizio;

e) fumare sulla pubblica via, in luoghi pubblici o comunque a contatto od in vista del pubblico, anche se non vietato dalla specifica normativa statale sul divieto di fumo.

12. Inoltre, è fatto divieto, durante il servizio:

a) di prestarsi, anche gratuitamente, per il raggiungimento di fini privati;

b) di abbandonare il servizio assegnato, senza previa informazione e autorizzazione di un superiore.

Art. 8 - Compiti degli Addetti al coordinamento e controllo

1. Agli Addetti al coordinamento e controllo competono tutti i compiti e le attribuzioni specificamente previste per il ruolo, assorbendo la funzione e le attribuzioni degli Agenti, laddove necessario.

2. In particolare ad essi compete:

- a) la responsabilità della direzione, controllo e indirizzo dell'attività e del personale assegnato, in ottemperanza ai doveri e agli obiettivi fissati, uniformandosi alle disposizioni ricevute e informando il Comandante delle azioni svolte;
- b) sovrintendere allo svolgimento dei servizi curando l'impiego efficiente del personale, vigilando sulla condotta e presiedendo con la propria azione le attività secondo le indicazioni del Comandante o di iniziativa;
- c) utilizzare diligentemente i mezzi e gli strumenti assegnati per il raggiungimento dei risultati e vigilare sul loro uso;
- d) adottare tutte le azioni necessarie al miglior espletamento dei compiti di istituto, raccogliendo e valutando eventuali indicazioni del personale sottoposto e proponendo l'adozione di eventuali misure di miglioramento del servizio al Comandante;
- e) assicurare e curare tutti gli adempimenti in materia di sequestri, tenuta dei registri e quant'altro correlato agli adempimenti relativi agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
- f) assicurare la continuità del servizio adottando ogni azione dovuta, utile o prevista e riferendo al Comandante, in caso di sua assenza, le azioni adottate.

Art. 9 - Modalità di espletamento del servizio

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono il servizio, salvo esplicita autorizzazione, in divisa. La divisa deve essere indossata in maniera conforme a leggi e regolamenti. Il Comandante può autorizzare l'apposizione e l'utilizzo sulla divisa di brevetti, abilitazioni e onorificenze ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa regionale.
2. L'uso degli abiti civili ovvero di veicoli privi di insegne di istituto deve essere preventivamente autorizzata dal Comandante. In casi di urgenza l'autorizzazione può essere data, d'iniziativa, da un Addetto al coordinamento e controllo, il quale, senza ritardo, dovrà informare il Comandante.
3. Il personale deve avere particolare cura della propria persona, evitando l'uso di accessori non espressamente previsti.
4. Non è consentito l'uso di orecchini, collane, ciondoli, braccialetti ed altri elementi ornamentali, che siano tali da alterare l'assetto formale dell'uniforme, o da esporre chi li indossa al pericolo di subire lesioni personali nel corso di eventuali colluttazioni.
5. Il personale del Corpo, in caso di particolari e motivate circostanze, previa autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile, che deve essere comunque consono alla mansione svolta.
6. Il Comandante del Corpo può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali.
7. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante, è vietato indossare l'uniforme al di fuori dell'orario di servizio. Il personale ha facoltà di indossare i capi di abbigliamento della divisa nel tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa, con esclusione di berretto, segni distintivi, placca e gradi.
8. Per motivi di sicurezza il servizio esterno può essere geolocalizzato con apparati tecnologici.
9. Di norma, i servizi esterni sono svolti da pattuglie composte da almeno due operatori. La presente disposizione si applica anche al personale O.C.M. – Operatore Comunale di Mobilità.

Art. 10 - Obblighi del personale a fine servizio

1. Il personale, con riguardo ad ogni fatto degno di nota avvenuto durante l'espletamento del servizio, a mezzo di apposita relazione, deve segnalare al Comando quanto avvenuto. Rimane fermo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.
2. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado al momento presente in Comando o dall'incaricato di dirigere il servizio.

Art. 11 - Tessera di servizio e placca di riconoscimento

1. Al personale del Corpo è rilasciata dal Comandante una tessera di riconoscimento, del tipo previsto dalla legislazione regionale in materia, contenente gli estremi del decreto prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza e del provvedimento di assegnazione dell'arma. Il documento ha validità quinquennale.
2. Al personale viene assegnata, altresì, la placca pettorale di riconoscimento.
3. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento della tessera di servizio e della placca di riconoscimento. La tessera e la placca devono essere prontamente restituite all'atto della cessazione dal servizio e sono immediatamente ritirate a seguito di sospensione dal servizio.

Art. 12 – Saluto

1. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a salutare i cittadini, il Sindaco e le altre Autorità con cui venga ad interagire per ragioni del suo ufficio, nonché i superiori gerarchici i quali, a loro volta, hanno l'obbligo di rispondere. Il saluto è altresì dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone civico ed ai cortei funebri.
2. Il saluto viene eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie quando viene rivolto al pubblico. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta e con dita unite, all'altezza del copricapo; il polso in linea con l'avambraccio e in linea con la spalla.
3. E' dispensato dal saluto il personale:
 - a) che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
 - b) a bordo di veicoli;
 - c) di scorta di sicurezza;
 - d) di scorta al gonfalone civico.

Art. 13 - Servizi di rappresentanza

1. Al Corpo di Polizia Locale compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche dall'Amministrazione Comunale.
2. Il personale del Corpo che partecipa a manifestazioni con propri reparti o formazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

Art. 14 - Servizi a richiesta di privati

1. A seguito di formale istanza presentata da enti, società, associazioni, persone fisiche o giuridiche private, il personale del Corpo può effettuare per conto di questi, compatibilmente con le esigenze dei propri compiti d'istituto, i seguenti servizi:

- a) servizi di vigilanza, di custodia o di assistenza, per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse;
- b) servizi di scorta e servizi di regolamentazione del traffico.

2. Dall'esecuzione dei servizi indicati nel comma 1, prestati a favore di soggetti privati che ne abbiano fatto richiesta, consegue, da parte di questi, l'obbligo del pagamento delle relative prestazioni, in osservanza della regolamentazione vigente in materia di indennità.

Art. 15 – Requisiti di accesso

1. L'accesso al Corpo di Polizia Locale Terre Estensi avviene mediante concorso pubblico ovvero mobilità di personale tra Enti, ed è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. I bandi di arruolamento del personale prevedono l'esecuzione di prove ginniche analoghe a quelle previste per l'arruolamento del personale della Polizia di Stato, in vigore al momento dell'emissione del bando. Potranno, altresì, essere previste prove di abilità connesse alla specificità del servizio di Polizia Locale.

3. Il limite massimo di età per l'accesso al Corpo è pari ad anni 35. Tale limite di età è elevato:

- a) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, e comunque non oltre 5 anni, per i cittadini che hanno prestato servizio in un Corpo o Servizio di Polizia Locale, comunque denominato;
- b) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, e comunque non oltre 5 anni, per i cittadini che hanno prestato servizio in un Corpo militare o di polizia dello Stato, ovvero nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il limite massimo non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, l'età di anni 40. Non si applica il limite di età al personale che accede al Corpo per mobilità tra Enti, ai candidati in servizio a tempo indeterminato in altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, comunque denominati, e ai candidati in servizio permanente effettivo appartenenti ad un Corpo militare o di polizia dello Stato, ovvero al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Non si applica altresì il limite di età ai candidati dipendenti dei Comuni componenti l'Associazione intercomunale TerreEstensi.

4. Sono, di norma, esonerati dagli accertamenti psicofisici, dalle prove ginniche e dalle prove di abilità i candidati in servizio a tempo indeterminato in altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, comunque denominati, nonché i candidati in servizio permanente effettivo appartenenti ad un Corpo militare o di polizia dello Stato, ovvero al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In ogni caso, è facoltà del Comandante disporre l'eventuale accertamento del possesso dei requisiti psicofisici e/o l'effettuazione delle prove ginniche o di abilità

5. Il mancato possesso dei requisiti sia fisico-funzionali che psico-attitudinali comporta l'inammissibilità o l'esclusione dal concorso e comunque non consente l'immissione in servizio.

6. Nel caso in cui il Corpo si avvalga all'istituto del corso-concorso unico regionale di cui all'art. 16 bis L.R. 24/2003, saranno disapplicate le disposizioni previste dal presente articolo, qualora non conformi e/o non integrabili alle disposizioni del bando regionale.

7. Fatta eccezione per il personale amministrativo e per il personale O.C.M. - Operatore Comunale di Mobilità, lo status di obiettore di coscienza non è compatibile con l'appartenenza al Corpo di Polizia Locale, in quanto l'ordinario servizio prevede l'uso delle armi. Il personale già in servizio, che fosse stato ammesso a prestare servizio sostitutivo civile, e che non intenda avvalersi della facoltà di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, sarà impiegato in servizi compatibili con tale posizione.

Art. 16 – Addestramento fisico

1. Il Comandante favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale del Corpo, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritemperamento psicofisico necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed a garanzia del miglior rendimento professionale.

2. Il Comandante può programmare, organizzare e proporre all'Amministrazione periodici corsi di addestramento fisico, anche in orario di servizio, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale ed all'uso della forza con finalità coercitive.

3. Il Comandante può autorizzare la creazione di una Squadra Sportiva finalizzata alla partecipazione del Corpo ad eventi sportivi, con particolare riguardo alle competizioni interforze, agli sport da combattimento e al tiro sportivo. Allo stesso modo, può autorizzare la partecipazione di singoli in rappresentanza del Corpo ai medesimi eventi e alle medesime competizioni. La partecipazione ad eventi sportivi in rappresentanza del Corpo costituisce orario di servizio.

4. Il personale, sotto la propria responsabilità, preferibilmente in presenza di istruttori abilitati e compatibilmente con la disponibilità dei locali e delle attrezzature, è autorizzato ad utilizzare, fuori dall'orario di servizio, i locali e le attrezzature ginniche in uso al Corpo, al fine di migliorare e mantenere il proprio addestramento fisico.

Art. 17 – Strumenti di autotutela

1. Tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, previo apposita formazione, ai sensi dell'art. 19 bis L.R. 24/2003 sono dotati, quale dotazione individuale, di:

- a) spray irritante, della tipologia consentita dalla normativa vigente;
- b) bastone distanziatore ovvero bastone estensibile ovvero tonfa, della tipologia consentita dalla normativa vigente;
- c) manette.

2. Tutti gli appartenenti al Corpo sono dotati, quale dotazione individuale, di:

- a) guanti antitaglio
- b) guanti antipuntura

3. Ai sensi dell'art. 19 bis L.R. 24/2003 il Corpo di Polizia Locale Terre Estensi è dotato di:

- a) Giubbotti antiproiettile
- b) Giubbotti antitaglio

c) Caschi di protezione

d) Cuscini per gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori.

4. Ai fini di difesa personale, il personale O.C.M. – Operatore Comunale di Mobilità che ne faccia richiesta, è autorizzato a portare in servizio spray irritante della tipologia consentita dalla normativa vigente. E' consentito l'uso del solo spray irritante fornito dal Corpo e previo apposita formazione.

Art. 18 – Armi

1. Il Corpo di Polizia Locale Terre Estensi è dotato di armamento ai sensi della Legge 65/1986 e del D.M. 145/1987 del Ministro degli Interni, per le finalità consentite dalla legge.

2. Le armi in dotazione al Corpo sono quelle consentite dalla normativa vigente, e si distinguono in armi in dotazione individuale e armi in dotazione di reparto.

3. Nel caso in cui sia espletata, con esito favorevole, la sperimentazione disciplinata dal Regolamento per la sperimentazione dell'arma ad impulsi elettrici da parte del Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Ferrara prot. gen. 32052/19 del 9 aprile 2019, il Corpo di Polizia Locale Terre Estensi provvederà a dotarsi, quale dotazione di reparto, di armi ad impulsi elettrici di cui all'art. 19 D.lgs 113/2018. L'eventuale adozione di armi ad impulsi elettrici è subordinata al previo adempimento di ogni disposizione prescritta dalla legge e dai regolamenti in materia.

4. Tutti i servizi esterni si svolgono con l'ausilio dell'arma in dotazione individuale. Oltre ai servizi esterni, il Comandante può individuare ulteriori servizi da svolgere con l'ausilio dell'arma in dotazione individuale.

Art. 19 – Arma in dotazione individuale

1. A tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è assegnata in via continuativa, quale arma in dotazione individuale, e previo il superamento dei necessari corsi formativi stabiliti dalla legge, una pistola semiautomatica con caricatore bifilare, dotata di caricatore di scorta, congiuntamente ad un idoneo quantitativo di munizioni. Le munizioni vengono sostituite a cura dell'Amministrazione ogni 5 anni.

2. Il modello, scelto tra le armi comuni da sparo, potrà variare in relazione alle esigenze ed alle innovazioni tecnologiche del settore.

3. L'assegnazione in via continuativa della pistola di cui al comma 1 consente il porto della medesima senza licenza nel territorio dell'Associazione intercomunale Terre Estensi, anche fuori dell'orario di servizio.

4. E' dovere dell'assegnatario provvedere alla manutenzione dell'arma e mantenerla in perfetta efficienza.

5. Il Comandante può procedere al ritiro cautelare della pistola in dotazione qualora siano accaduti ovvero siano in atto fatti, comportamenti o situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

6. E' fatto obbligo di giustificare e comunicare tempestivamente al Comandante il numero dei colpi in qualunque circostanza esplosi con armi di ordinanza, nonché la motivazione dell'utilizzo di dette munizioni.

Art. 20 – Porto dell'arma in dotazione individuale

1. In servizio l'arma deve essere portata con il caricatore pieno innestato e caricatore di scorta, anch'esso pieno.

2. Il personale che effettua servizio esterno in uniforme porta l'arma nella fondina esterna.
3. Al Comandante e agli Addetti al coordinamento e controllo è consentito portare l'arma in modo non visibile, anche se in uniforme, qualora le circostanze lo rendano opportuno.
4. Nel caso di porto dell'arma in abiti borghesi, ovvero nei casi di cui al comma 3, gli addetti sono esentati dall'obbligo di portare il caricatore di scorta.
5. In ogni caso di porto dell'arma in abiti borghesi, questa deve essere portata in modo non visibile.

Art. 21 – Ricompense

1. Agli appartenenti al Corpo possono essere conferite le seguenti ricompense:
 - a) compiacimento o nota di merito del Comandante;
 - b) elogio scritto del Comandante;
 - c) encomio del Presidente del Consiglio dei Sindaci;
 - d) proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile.
2. Le ricompense di cui al comma 1 sono annotate sullo stato di servizio del personale al quale sono state conferite, e costituiscono elemento di valutazione nelle procedure di progressione in carriera.
3. Costituiscono, altresì, elemento di valutazione nelle procedure di progressione in carriera le ricompense, comunque denominate, rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni, e sono annotate sullo stato di servizio del personale al quale sono state conferite.
4. Ai fini della valutazione nelle procedure di progressione in carriera, sono considerate anche le ricompense di cui ai commi 1 e 3, conferite antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora non siano già state oggetto di valutazione.

Art. 22 - Requisiti per il conferimento

1. Le proposte di ricompensa al valore civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.
2. L'encomio del Presidente del Consiglio dei Sindaci è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
3. L'elogio scritto del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.

Art. 23 - Procedure per le ricompense

1. La proposta per il conferimento dell'encomio del Presidente del Consiglio dei Sindaci è formulata dal Comandante del Corpo, di norma in base al rapporto del responsabile della struttura tecnico- operativa in cui presta servizio il destinatario della ricompensa.

2. La proposta per il conferimento dell'elogio scritto del Comandante è formulata dal Responsabile della struttura tecnico-operativa in cui presta servizio il destinatario della ricompensa.
3. La proposta, recante la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, deve essere corredata di tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito; deve essere formulata tempestivamente e, comunque, non oltre 6 mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce.
4. Le ricompense sono conferite agli aventi diritto nel corso della cerimonia annuale di cui all'art. 24.

Art. 24 - Festa del Corpo

1. La festa del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi viene solennizzata con un'unica cerimonia annuale predisposta dal Comando, di regola in occasione della ricorrenza del Patrono San Sebastiano.

Art. 25 – Vittime del dovere

1. Nel caso in cui un appartenente al Corpo, durante il servizio, resti vittima di delitto non colposo da cui derivi morte o danno gravissimo alla persona, l'Amministrazione attiva prontamente la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, prevista dall'art. 7 L.R. 24/2003.
2. L'Amministrazione, nel caso in cui abbia notizia che un appartenente al Corpo, anche se fuori dall'orario di servizio, sia rimasto vittima di delitto non colposo da cui derivi morte o danno gravissimo alla persona, provvede comunque prontamente ad informare ed attivare la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati.
3. Quanto disposto dai commi 1 e 2, trova applicazione anche a favore del personale O.C.M. - Operatore Comunale di Mobilità e del personale amministrativo assegnato al Corpo.

Art. 26 - Approvazione e quadro normativo

1. Il presente regolamento si intende approvato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Associazione intercomunale Terre Estensi, oltre che come Regolamento della Polizia Locale Terre Estensi, come Regolamento proprio di ogni Ente che lo ha approvato.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione intercomunale Terre Estensi, ovvero di fuoriuscita di uno o più Comuni facenti parte dell'Associazione stessa, il presente regolamento continuerà comunque ad applicarsi ad ogni singolo Ente, fatta eccezione per le disposizioni incompatibili.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda al quadro normativo nazionale e regionale di riferimento specifico, allo stato attuale costituito da:

- Legge n. 65/1986
- Decreto del Ministro degli Interni n.145/1987
- Legge Regionale Emilia Romagna 24/2003 e successive modifiche ed integrazioni
- CCNL - quant'altro trovi applicazione nell'ambito del presente regolamento.

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi diventa esecutivo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e revoca e sostituisce:

a) Regolamento del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi approvato con delibera di Giunta Comunale di Ferrara 2019-185 – P.G. 42464/19 del 02/04/2019;

b) Nuovo regolamento sugli strumenti di autodifesa e contenzione fisica in dotazione ed uso agli appartenenti al Corpo Polizia Municipale Terre Estensi approvato con delibera del Consiglio Comunale di Ferrara n. 32052/2019 del 9/04/2019.

2. Copia del presente regolamento viene trasmessa alla Regione Emilia-Romagna, nonché al Ministero dell'Interno per il tramite del prefetto di Ferrara.